

Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 luglio 2015, n. 15699

Presidente Macioce – Relatore Buffa

Fatto

1. La corte d'appello di Lecce, con sentenza del 1/2/11, confermando la sentenza del 11/12/09 del tribunale della stessa sede, ha condannato la (...) al pagamento delle somme indicate per ciascun lavoratore, oltre accessori e spese legali, a titolo di risarcimento del danno da mancati riposi settimanali

stabiliti dal regolamento CEE n. 3820 del 1985, richiamato oggi dall'art. 174 del nuovo codice della strada (riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), e non fruiti benché gli stessi fossero stati addetti per cinque giorni alla settimana alla guida di mezzi destinati al trasporto di passeggeri su percorsi più lunghi di 50 chilometri.

2. In particolare, la corte territoriale ha confermato la decisione del tribunale che - ritenendo peraltro che le soste inopere fuori residenza intervallavano corse del turno e non potevano essere considerati riposo - aveva quantificato i mancati riposi sulla base di CTU espletata sulla base di documenti prodotti dalle parti (alcuni dei quali direttamente al consulente), traendo argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti disposta nei confronti del datore di lavoro; la corte ha quindi ritenuto presunto il danno subito dai lavoratori, qualificato come danno da usura psicofisica e non come danno biologico, liquidando il danno in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e festivo; infine, la corte ha condannato il datore al pagamento delle spese di lite, quantificate in somme complessive con specificazione distinta dei soli onorari.

3. Avverso tale sentenza ricorre il datore per tre motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

4. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sulle prove utilizzate a dimostrazione del danno, per non aver considerato che il CTU, sopperendo alle carenze probatorie dei ricorrenti, ha acquisito direttamente documenti dalle parti in violazione dei termini di produzione documentale, e per aver attribuito rilevanza alla mancata ottemperanza da parte del datore ad ordine di esibizione documentale, laddove l'onere della prova era a carico del lavoratore.

5. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Sotto il primo profilo, non viene specificato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, quali sarebbero stati i documenti irrivalentemente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, quale il loro contenuto, quale sia stata l'influenza degli stessi sulla decisione, quale siano state specificamente le deduzioni sul punto dell'appellante e, per altro verso, quali i limiti alla acquisizione dei detti documenti ai fini della ricerca della verità materiale.

Da un lato, infatti, questa Corte ha costantemente ritenuto (anche ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.: Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538) che il ricorrente

che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 3, Sentenza n. 13677 del 31/07/2012, Rv. 623452; Sez. L, Sentenza n. 21632 del 20/09/2013, Rv. 628683; Sez. L, Sentenza n. 15751 del 21/10/2003, Rv. 567559; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 48 del 03/01/2014, Rv. 629011).

Dall'altro lato, è consolidato il principio secondo il quale, nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituente trova un temperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Sez. L, Sentenza n. 23882 del 09/11/2006, Rv. 593504). Ne deriva che, nel caso in cui il giudice abbia tenuto conto di documenti irrualmente prodotti da una parte, idonei a provare fatti dalla stessa dedotti ritualmente e sottoposti - pur tardivamente - al contraddittorio delle parti (come nella specie), la parte che intende censurare tale operato deve dedurre non solo l'irrualità della utilizzazione del materiale probatorio, ma anche la inutilità dei documenti ai fini della verità materiale, restando altrimenti priva di decisività la questione processuale sollevata.

6. Il motivo per il secondo profilo sollevato è infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito da un lato che il lavoratore, in caso di loro rilevanza, ha diritto di conseguire l'esibizione in giudizio, da parte del datore di lavoro, dei documenti relativi alle vicende del rapporto di lavoro (Sez. L, Sentenza n. 9961 del 26/04/2007, Rv. 596576) e, dall'altro lato, che rientra nei poteri discrezionali del giudice - il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità - il potere di ordinare alle parti o a terzi l'esibizione di documenti (Sez. L, Sentenza n. 5242 del 09/04/2001, Rv. 545759), e che discrezionale è anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione (sebbene per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto sia necessario che vi siano elementi di prova concorrente: Sez. L, Sentenza n. 17076 del 27/08/2004, Rv. 577092).

Nella specie, a fronte della produzione da parte dei lavoratori dei turni di lavoro per dato periodo del rapporto (con correlativa prova documentale del superamento dei limiti legali prescritti per i riposi giornalieri e settimanali), il giudice di merito ha ordinato al datore di esibire i documenti relativi ad altre parte del periodo lavorato, presumendosi (in difetto di allegazione e prova contraria) che i turni di lavoro documentati dai lavoratori siano rimasti immutati, e, non avendo il datore ottemperato all'ordine di esibizione, il giudice ha tratto elementi di giudizio in ordine alla reiterazione nel tempo delle modalità di espletamento del lavoro (e quindi della violazione datoriale dei limiti legali). La sentenza impugnata, motivata adeguatamente sia in ordine ai presupposti per l'ordine di esibizione che in relazione alla valutazione delle conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine, si sottrae dunque alle censure prospettate.

7. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sul danno, per aver presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi precisi e concordanti.

8. Il motivo è infondato.

La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato - in violazione dei limiti di legge - l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento).

La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36, terzo comma Cost., - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese).

La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sicché il motivo di ricorso in esame va rigettato.

9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che

nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie - per le quali siffatta copertura non sussiste - , come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14

del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 -, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).).

10. Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici,

ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed

ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi.

11. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata vizio di motivazione sull'entità del danno, per aver quantificato il danno equitativamente utilizzando senza motivazione la retribuzione relativa allo straordinario.

12. Il motivo è infondato, avendo la corte adeguatamente motivato in ordine al criterio di liquidazione del danno prescelto, facendo corretto riferimento alla maggior penosità della prestazione lavorativa non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri e settimanali e, correlativamente, al maggior valore economico della prestazione eccedente i limiti di legge, evocando il compenso previsto dalla contrattazione per l'ipotesi correttamente richiamabile proprio per la sua analogia con la fattispecie dei mancati riposi giornalieri- dello straordinario. La decisione è corretta e non è qui sindacabile, atteso quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 26/01/2010, Rv. 611250), secondo la quale la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria.

Del resto, la decisione non solo è immune dai vizi ora detti, ma è anche in linea con gli insegnamenti delle Sez. U (n. 1607 del 03/04/1989, Rv. 462388), secondo le quali, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale; tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.

13. Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Signore che ha reso la dichiarazione di rito. La liquidazione è riportata in dispositivo e tiene conto del valore della causa e del numero di parti assistite. Le spese devono, peraltro, essere compensate per metà in relazione al carattere di novità della questione esaminata dalla Corte negli specifici termini prospettati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte di metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Italo Signore.